

Premessa alla seconda edizione

Il 30 giugno 2014 è stato un momento storico per il processo civile italiano: fine della sperimentazione e lenta, quanto inesorabile, applicazione del Processo Civile Telematico. Che il processo tecnico-giuridico fosse privo di questioni problematiche era convinzione utopica: atteggiamenti refrattari, limiti culturali informatico giuridici e forensi, regole tecniche non coerenti e continue integrazioni di regole giuridiche, anche attraverso atipiche gerarchie di fonti, sono stati i principali *impasse*. Oggi la situazione è però stabile, in particolare a seguito dell’emanazione dei d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ma soprattutto dei provvedimenti Min. Giust. 16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015, coordinati nella loro integrazione dal Ministero della Giustizia al fine di formare, *de facto*, un “Testo Unico” delle regole tecniche applicabili al PCT.

Integrazioni normative e tecniche, esperienza concreta nell’uso del PCT e situazioni problematiche affrontate, sono il fondamento del presente Volume, che si pone quale strumento dottrinale, tecnico e giurisprudenziale per il *problem solving* di questioni legate al PCT. Attestazione di conformità di documenti, redazione d’atti giudiziari, deposito d’atti introduttivi, deontologia, notificazioni “in proprio”, sottoscrizione di verbali di causa, pagamenti telematici, sono solo alcuni dei temi “di nuova genesi” trattati nell’opera. Spazio è lasciato a suggerimenti pratici, approfondimenti – dottrinali, tecnici e giurisprudenziali – degli strumenti informatico giuridici essenziali al PCT, gestione digitale-telematica di Studi e Uffici, anche alla luce di nuove tecnologie e loro sicurezza. Un capitolo è dedicato alle tecniche per la gestione delle prove informatiche, con indicazioni tecnico-giuridiche tali da consentire, direttamente al pratico giudiziario, qualora la questione tecnica non risulti troppo complessa, la disposizione di attività *digital forensics oriented*. Giurisprudenze in estratto sono infine associate a questioni problematiche legate al PCT, sia risalenti sia di nuova genesi, al fine di consentire al pratico giudiziario – tra cui giudice, cancelliere, avvocato, ausiliario e consulente tecnico – un più lineare e sicuro utilizzo delle infrastrutture PCT.

Il volume è aggiornato alle ultime modifiche del Codice dell'Amministrazione Digitale, *ex* d.l. 26 agosto 2016, n. 179, e presenta, per questioni di completezza e affinità tecnico-giudiziale, un capitolo sul nuovo corso telematico del processo amministrativo – il Processo Amministrativo Telematico (PAT) – *ex* d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 e d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Dedico l'opera a Irene.

Premessa alla prima edizione

Il Processo Civile Telematico è argomento complesso quanto attuale, all'uscita del volume mancheranno due mesi alla fine della sua sperimentazione e al suo utilizzo obbligatorio per il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti di parte. L'ambizioso progetto telematico degli anni duemila è diventato realtà, non senza "intoppi" tecnici, giuridici e, anche, culturali. Il loro momento è però passato, in favore dell'applicazione concreta e dell'elaborazione di soluzioni tecnico-giuridiche per una migliore fruizione del PCT. Elaborazioni che hanno come denominatore comune l'Informatica Giuridica e Forense, cosicché possano mostrarsi adatte alle tre anime del nuovo corso telematico del processo civile italiano: l'infrastruttura informatica, la rilevanza giuridica e giudiziaria, la prova dei fatti. Informatica Giuridica e Forense che non deve essere intesa come una materia accademica, bensì come una cultura, sottesa alle attività processuali che il magistrato, l'avvocato, il cancelliere, il consulente tecnico e gli ausiliari giudiziari non possono non possedere e propugnare. La divulgazione di questa cultura è lo scopo di quest'Opera e del suo Autore.

Ringrazio per la loro disponibilità e ausilio il Tribunale di Biella, nelle persone della Presidente, Dott.ssa Claudia Ramella Trafighet, e del Dott. Vincenzo Ventriglia, nonché l'Ordine degli Avvocati di Biella, nelle persone degli avvocati Rodolfo Rosso e Stefano Fulcheri.

Dedico l'opera a Mariateresa e Giorgio.

Introduzione

Sommario: 1. Processo Telematico: tra informatica giuridica e diritto dell'informatica.

1. Processo Telematico: tra informatica giuridica e diritto dell'informatica

Il Processo Telematico è il frutto della diffusione, e concretizzazione, di ciò che è possibile considerare come “cultura informatico giuridica”. Questa possiede due anime, dicotomiche ma in rapporto biunivoco necessario, che consentono un'influenza concreta sulla società attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e la normazione di comportamenti anomali definibili, a seconda della loro incidenza sulla società, da devianti a illeciti: l'Informatica del Diritto, o informatica giuridica in senso proprio, e il Diritto dell'Informatica¹.

Il Diritto dell'Informatica può essere concepito come una materia atta a prevenire usi contrari ai valori giuridici delle tecnologie informatiche. Particolare attenzione è riservata alla risoluzione di conflitti d'interesse inerenti l'impiego di tecnologie informatiche e alla promozione all'uso dell'informatica per realizzare diritti individuali ed esigenze sociali, con importanti riflessi sul diritto vivente e una spiccata attitudine collegata al diritto sostanziale e alla tutela dei diritti. Principali ambiti socio-giuridici toccati sono la tutela della Proprietà Intellettuale e dei Dati Personali, i Documenti Digitali, il Commercio Elettronico, l'*E-Government* e i Reati Informatici². L'Informatica del Diritto, o informatica giuridica in senso proprio, in-

¹ Cfr. G. SARTOR, *Corso di Informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 12 ss.

² Cfr. G. CASSANO, I.P. CIMINO, *Diritto dell'internet e delle nuove tecnologie telematiche*, Cedam, Padova, 2009, p. 3 ss.

vece, ha ad oggetto l'applicazione delle tecnologie informatiche alla vita giuridica e giudiziale, così da fruire di innovazioni e tecnologie allo scopo di coadiuvare e migliorare l'attività giuridica e giudiziale, attraverso la concretizzazione delle previsioni di legge nella configurazione di sistemi informatici. Principali ambiti socio-giuridici toccati sono le fonti elettroniche di cognizione del diritto, i sistemi informatico giuridici, gli strumenti per la redazione di documenti, le prove informatiche³.

Le due anime della cultura informatico giuridica sono inscindibili radici e linfa del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo Telematico, in quanto entità informatiche, consistenti in infrastrutture e utilizzo di tecnologie digitali, elaborate dal Legislatore attraverso atti normativi di tipo tecnico-giuridico volti al miglioramento dell'attività giudiziaria e alla fruizione delle migliori, e più sicure, tecnologie digitali. Scopo principale ed esplicito di PCT e PAT è la riduzione dell'impatto amministrativo-gestionale portato dalle pratiche giudiziarie, questione problematica che la giustizia italiana vanta da tempo e che, senza i progetti informatico giuridici in questione, sarebbe destinata a crescere di volume⁴. Fine perseguito estendendo ad attività digitali e telematiche l'effetto giuridico e giudiziale di tradizionali attività processuali.

Nonostante il pregevole scopo e la fine elaborazione informatico giuridica del sistema informatico, sono molti i pratici giudiziari, gli ausiliari e i professionisti che concepiscono il PCT e il PAT come una summa di tecnicismi, senza un diretto legame con l'attività giudiziaria, che snaturano e rendono complessa un'attività tradizionalmente già sclerotizzata⁵.

Il presente volume, attraverso una graduale introduzione teorico-pratica delle attività, degli effetti, delle lacune e del *know-how* informatico giuridico necessario, accompagna il pratico giudiziario alla scoperta delle funzionalità, delle modalità d'utilizzo, dell'infrastruttura e delle tecnologie digitali proprie del Processo Telematico, nelle sue declinazioni di PCT e PAT,

³ Per un approfondimento sui temi si veda R. BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, *L'informatica del diritto*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 3 ss.

⁴ Cfr. AA.VV., *La digitalizzazione della giustizia: profili e prospettive*, in <http://melalegale.blogspot.it/2011/08/la-digitalizzazione-della-giustizia.html>.

⁵ Cfr. <http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=265>; <http://www.ilprocessotelematico.it/Dottrina/Note%20critiche%20Dr.%20Piraino.htm>; <http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/processo-civile-telematico-problemi.aspx>; R. ROSSO, *PCT vs Carta: una sfida ancora aperta*, in *IGFWeb*, Giappichelli, Torino, 2015, 20 aprile 2015.

esplicandone criticità e loro soluzioni. Il capitolo sul Processo Amministrativo Telematico in particolare, a fronte di una sua dettagliata analisi infrastrutturale e tecnico-giudiziaria, mira ad estendervi principi, procedure e prassi proprie del PCT, così da avvantaggiare il pratico del processo amministrativo con l'esperienza telematica maturata nel processo civile. Rinvii e struttura del volume consentono un approfondimento di PCT e PAT attraverso uno studio sia sequenziale sia indipendente.

Capitolo 1

Il Processo Civile Telematico: genesi e infrastruttura

Sommario: 1. Origine storico-legislativa del PCT. – 2. Le regole informatico giuridiche del PCT. – 2.1. L'infrastruttura informatica del PCT. – 2.2. Requisiti minimi, accesso al sistema e soggetti fruitori. – 2.3. Architettura e flussi di dati. – 2.4. Sicurezza dell'infrastruttura PCT. – 2.5. Funzioni del PCT e loro peculiarità. – 2.6. Trasmissione di documenti e fascicolo informatico. – 3. Interfacce, *console* e peculiarità d'atti e documenti.

1. Origine storico-legislativa del PCT

Il Processo Civile Telematico è un importante tassello del più ampio e complesso piano di *e-Government* della giustizia civile italiana. Il PCT è l'infrastruttura tecnica che consente l'attività giudiziale telematica, da svolgersi attraverso strumenti informatico giuridici utilizzabili anche al di fuori delle attività giudiziarie con altrettanti riflessi giuridici, quali le firme elettroniche e la posta elettronica certificata¹. La complessa manovra telematico-digitale della giustizia italiana nasce dalla necessità di supplire la concreta e persistente lentezza dei processi, già evidente in campo nazionale ma anche evidenziata da enti sovranazionali, tra cui l'Unione Europea². Le normative per l'istituzione del PCT hanno ad oggetto la definizione degli

¹ Cfr. AA.VV., *Piano_egov_Giustizia_Civile*, in http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp; <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/>.

² Cfr. M. AZZALINI, *L'eccessiva durata del processo e il risarcimento del danno: la legge Pinto tra stalli interpretativi e interventi riformatori*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc. 5, 2012, p. 1702B; P. BIAVATI, *Osservazioni sulla ragionevole durata del processo di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, fasc. 2, 2012, p. 475 ss.

strumenti informatici, delle regole e delle procedure tecnico-giuridiche necessarie per un'informatizzazione della giustizia civile performante e atta a deflazionare il lavoro dell'apparato giustizia, considerando quest'ultimo come l'insieme dei pratici giudiziari: magistrati, addetti di cancelleria, ausiliari, avvocati e consulenti tecnici³.

Il progetto di digitalizzazione della giustizia italiana convoglia nelle infrastrutture telematiche tutti gli ambiti del settore Giustizia, in via generale e non esaustiva: il contenzioso civile, il Tribunale del lavoro, le esecuzioni mobiliari, le esecuzioni immobiliari, le procedure concorsuali. Il nuovo corso telematico del processo civile tange l'attività di Tribunali e Corti di Appello e, in un prossimo futuro, anche della Corte di Cassazione. Per quest'ultima, dal 3 marzo 2014 si è aperta la fase "test di deposito" d'atti giudiziari civili – Ricorso, Controricorso, Controricorso con ricorso incidentale e Atti successivi – del sistema *Model Office* della Cassazione, per il cui utilizzo e sviluppo sono indicate, prerogative giuridiche e specifiche tecniche del PCT⁴. Dal 15 febbraio 2016, altresì, sono state attivate le infrastrutture per notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 16, comma 10 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile⁵.

Il nuovo corso telematico della giustizia italiana ha preso vita attraverso due momenti legislativi: una genesi denominata Processo Civile Telematico, che pone le sue radici nelle regole introdotte dal d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, e un nuovo impulso, denominato Processo Telematico poiché in parte concernente anche l'area processuale penale e amministrativa, fondato sull'art. 4, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 "Misure urgenti per la digitalizzazione della Giustizia", sul d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione", e sull'emanazione delle "specifiche tecniche" con provvedimento del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia⁶. Questa doppia ani-

³ Cfr. AA.VV., *La digitalizzazione della giustizia: profili e prospettive*, in <http://melalegale.blogspot.it/2011/08/la-digitalizzazione-della-giustizia.html>.

⁴ Cfr. http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW910.

⁵ Cfr. http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/processo_civile_telematico.page.

⁶ Cfr. G. LOMANNO, *Processo Telematico*, in www.momentolegislativo.it, rinvenibile al sito www.momentolegislativo.it/Guida/PCT.pdf.

ma del progetto implica una visione coordinata delle discipline normative fondanti il PCT, al fine meglio concepire le regole giuridiche in vigore e, attraverso ciò, meglio delinearne linee guida e peculiarità. L'originario progetto del Processo Civile Telematico, sviluppato dunque sino all'anno 2009, poneva le sue radici nei seguenti atti legislativi:

- art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta "legge Bassanini": autorizzava l'agire informatico anche in ambito processuale;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82: digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione;
- d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123: regolamento su aspetti del processo telematico;
- d.m. 17 luglio 2008: regole tecniche d'attuazione d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123;
- art. 51, d.l. 25 giugno 2008, n. 112: comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, consentendo le comunicazioni di cancelleria in corso di processo o via PEC o in cancelleria.

Dal 18 maggio 2011, la normativa concernente il PCT pone le proprie radici nel tessuto normativo seguente:

- legge 21 gennaio 1994, n. 53, modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228: facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;
- d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68: funzionalità della Posta PEC;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235: principi generali sull'agire telematico della PA e indicazioni su strumenti digitali per il giurista;
- d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16: obbligo, privo di sanzione, per professionisti e persone giuridiche di dotarsi di casella PEC ordinaria accessibile e soggetta a pubblicazione;
- legge 22 febbraio 2010, n. 24, conversione del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4: regole tecniche per il processo telematico civile e penale. In particolare: comunicazioni processuali civili e penali via posta PEC, introduzione dei pagamenti telematici, agevolazione delle copie informatiche, modifica dell'art. 51, d.l. 30 maggio 2008, n. 115 per l'inoltro delle comunicazioni via posta PEC all'indirizzo diretto degli avvocati, modifica del sistema codicistico delle notificazioni UNEP con l'introduzione dell'art. 149 *bis* c.p.c.;
- d.m. 21 febbraio 2011, n. 44: utilizzo processuale della posta PEC, regole di trasmissione degli atti informatici, indicazioni in materia di pa-

gamenti telematici e servizi che transitano dai punti di accesso;

– provv. Min. Giust. 18 luglio 2011 del responsabile SIA: integrazione di regole tecniche per l'uso e la strutturazione del PCT;

– legge 12 novembre 2011, n. 183: modifiche legislative in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche. In particolare: legge 21 gennaio 1994, n. 53 artt. 1 e 4, consentendo la notificazione agli avvocati tramite PEC; art. 136 c.p.c., che introduce la possibilità delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria tramite Posta PEC *ex art.* 51, d.l. 112/2008 e d.m. 44/2011⁷;

– d.m. 15 ottobre 2012, n. 209;

– d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, artt. 16 e 16-*bis*: biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica; deposito telematico degli atti processuali; pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni;

– d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17: modifiche alla legge fallimentare e al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

– d.m. 3 aprile 2013, n. 48, pubblicato in *G.U.* 9 maggio 2013, n. 107;

– provv. Min. Giust. 16 aprile 2014: specifiche tecniche *ex art.* 34 d.m. 44/2011;

– d.l. 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

– d.l. 27 giugno 2015, n. 83: obbligo per il deposito via OCT di atti endoprocessuali, facoltà di deposito telematico di atti introduttivi;

– d.m. Min. Giust. 28 dicembre 2015: modifiche alle specifiche tecniche *ex art.* 34, d.m. 44/2011;

– d.l. 26 agosto 2016, n. 179: modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Quest'ultimo provvedimento normativo, in particolare, ha introdotto un'importante collegamento tra il CAD e il Processo Civile Telematico, attraverso l'integrazione dell'art. 2, comma 6 del CAD.

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

[VI]. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

⁷ Cfr. <http://www.innovazioneperarea.it/vademecum/vademecum%20PCT%20magistrati.doc>.

Il favore della normativa concernente il Processo Telematico rispetto alle disposizioni del CAD ha pregi tecnico-giuridici, poiché consente una coerente ed uniforme applicazione delle regole sottese al PCT. D'altra parte, sotto il profilo puramente giuridico, a fronte del complesso quadro normativo applicabile al PCT, formato da provvedimenti di differenti fonti normative, il privilegio accordato alla normativa sul Processo Telematico rispetto al CAD può collidere con il principio della Gerarchia delle fonti⁸.

Sulla base di queste indicazioni normative sono state sviluppate le infrastrutture del PCT, ad opera di enti pubblici e governativi, il cui esito è stato differente a seconda dei due momenti legislativi prima indicati. Il progetto originario doveva superare una fase di sperimentazione nel settembre 2004, poi prorogata al settembre 2005 e infine svolta nel 2006, ma ha evidenziato problemi d'organico dei tribunali pilota coinvolti e dei *software* sviluppati, relativi alle regole per la redazione degli atti ed allo strumento di redazione degli stessi⁹. La sperimentazione, concernente la pubblicazione del registro di cancelleria e relativa consultazione da parte degli avvocati, nonché la redazione degli atti in formato *xml-fo*, si è comunque conclusa l'11 dicembre 2006. Questa è stata però solo un parziale passo del progetto PCT, cui ha ridato linfa vitale la nuova attività di legislazione e regolamento tecnico dal 2009. La sperimentazione del secondo momento informatico giuridico si conclude, *ex art. 16-bis* della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in vigore dall'1 gennaio 2013, il 30 giugno 2014, data in cui il PCT esaurisce la sua fase sperimentale, ponendo in capo a tutti i pratici giudiziari l'obbligo del deposito telematico di ricorsi per decreto ingiuntivo e di tutti gli atti civili depositati successivamente alla costituzione in giudizio.

Come è possibile apprezzare dalla breve ricostruzione storico-giuridica del fenomeno, il progetto PCT è oggi realtà. Il periodo delle discussioni sulla coerenza con le disposizioni di legge delle architetture informatiche e degli strumenti correlati si è esaurito, in favore di un momento d'applicazione concreta, non sinonimo di perfetto funzionamento delle componenti informatiche ma sicuramente fonte di una necessità più pratica che

⁸ Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 323 ss., 361 ss.

⁹ Cfr. <http://www.diritto.net/il-foro-civile/182/942.html>; <http://www.interlex.it/forum10/relazioni/16buonomo.htm>.

teorica circa le attività informatiche del PCT. Per questo motivo, i paragrafi che seguono analizzeranno l'infrastruttura informatica del Processo Civile Telematico come configurata, al fine di delinearne i tratti fondamentali e sistemici, non già attraverso la disamina di atti legislativi, bensì attraverso le strutture informatiche come esplicate dal Ministero di Giustizia e l'esperienza diretta. Ciò al fine di consentire non solo un'osservazione critica, ma una comprensione dell'infrastruttura PCT che, indipendentemente dalla sua condivisione, ogni avvocato, magistrato, addetto di cancelleria, consulente tecnico e ausiliario deve utilizzare nello svolgimento della sua professione e delle sue funzioni.

2. Le regole informatico giuridiche del PCT

L'infrastruttura telematica del PCT consta nella creazione di enti e figure, distrettuali e interdistrettuali, per lo sviluppo *software-hardware* necessario alla creazione e gestione del servizio telematico. La struttura è riportata e divulgata dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e, *ex art.* 34, dalle specifiche tecniche riportate dal provv. Min. Giust. 18 luglio 2011, dal provv. Min. Giust. 16 aprile 2014 e dal provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015¹⁰. Il Ministero della Giustizia ha altresì affiancato al suddetto Provvedimento anche schede e schemi divulgativi, anch'essi essenziali alla comprensione del sistema informativo. I molteplici provvedimenti emessi dal Ministero della Giustizia, in persona del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati, implicano una complessità di coordinazione. A fini chiarificativi, l'ente emanante ha provveduto ad una esplicita coordinazione dei provvedimenti attraverso il provvedimento emanato in data 28 dicembre 2015¹¹. A tal fine, nel prosieguo della trattazione si farà riferimento a quest'ultimo provvedimento, in quanto punto di coordinamento sulle molteplici regole tecniche emanate *ex art.* 34, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

¹⁰ Cfr. http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp.

¹¹ Cfr. <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>.

2.1. L'infrastruttura informatica del PCT

Nonostante l'infrastruttura PCT possa apparire complessa e frazionata, questa consente di ottimizzare la gestione delle risorse digitali e la gestione di rischi informatici, tra cui perdite di dati e sicurezza del sistema.

Ex artt. 3 ss., d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 3 ss., provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, i sistemi informatici del dominio giustizia, area digitale del Ministero della Giustizia, sono strutturati in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, al Codice in materia di Dati Personali e a specifiche disposizioni tecniche in materia di sicurezza dei dati. Responsabile del suo sviluppo, funzionamento e gestione è la figura del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per l'organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet dell'Amministrazione. I dati dei sistemi sono custoditi in infrastrutture informatiche, strutture unitarie e comuni a livello nazionale, distrettuale e interdistrettuale e, qualora necessario, anche a livello locale.

Sotto il profilo connettivo e di trasferimento dati telematico, il Ministero della Giustizia si avvale di un servizio di Posta Elettronica Certificata, gestita da un fornitore presso la propria sala *server* oppure presso i locali del Ministero. Singoli e distinti indirizzi PEC sono affidati agli uffici giudiziari, e a soggetti interni solo per questioni amministrativo-organizzative, per i soli fini legati all'evasione delle attività giudiziali. Tutte le comunicazioni telematiche tra Dominio giustizia ed esterno sono veicolate via PEC. Il sistema Gestore dei servizi telematici assicura, invece, l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati da soggetti interni, il Portale dei servizi telematici e il gestore di posta PEC del ministero.

Il sistema Portale dei servizi telematici, infine, consente l'accesso da parte degli utenti privati, soggetti abilitati esterni e non abilitati, ai dati e ai provvedimenti giudiziari. I sistemi informatici del Dominio giustizia utilizzano, in via esclusiva, l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del sistema pubblico di connettività per le interazioni con l'esterno del Dominio giustizia. In ordine decentralizzato, distrettuale, vi sono i singoli uffici giudiziari o l'ufficio notificazioni e protesti, acronimo UNEP. Ognuno di questi possiede un sistema informatico di gestione delle cancellerie civili, costituito da un'infrastruttura *hardware-software* per la sola gestione e fruizione dei registri e dei "fascicoli informatici". L'UNEP, in quanto ge-

store locale del PCT per il solo ambito delle notificazioni, possiede un sistema informatico di gestione per le sole notificazioni. L'unione di Gestore dei servizi telematici, servizio PEC del Ministero della Giustizia, Portale dei servizi telematici e sistemi informatici interdistrettuali e distrettuali, rappresentano la spina dorsale del PCT e ne consentono il funzionamento¹².

Il sistema informativo sotteso al PCT rappresenta un servizio ad accesso multiplo per l'invio, la consultazione, l'archiviazione e la comunicazione di atti giudiziari. Queste attività sono consentite dal tipo di accessibilità ai dati che il sistema presenta. La fruizione dei dati è resa possibile, in via generale, attraverso la configurazione di differenti tipi d'accesso al sistema, a seconda della posizione che il soggetto fruitore ricopre nell'area Giustizia. L'evidente necessità di sicurezza del sistema giudiziario telematico, per quanto concerne i soggetti esterni al Dominio giustizia, ha spinto ad elaborare *policy* secondo cui un punto di accesso al sistema può essere attivato solo da soggetti pubblici e privati determinati attraverso atto di legge o regolamento, in particolare *ex artt. 23 ss., d.m. 21 febbraio 2011, n. 44*, e che questi possano fruire e gestire, in via generale ma derogabile, un singolo punto d'accesso. Le attività che possono essere svolte attraverso i punti di accesso sono molteplici e sensibili. In via generale e non esaustiva: dalla consultazione, al deposito, sino alla ricezione di comunicazioni. I soggetti che richiedono l'autorizzazione per attivare un "punto d'accesso" sono vincolati a garantire alcuni *standards* di compatibilità e sicurezza, *ex d.m. 1 ottobre 2014*, tali per cui, ad una violazione o falsa attestazione, non può che seguire la sospensione per l'erogazione dei servizi fino al ripristino dei livelli minimi di servizio e sicurezza necessari. Lo stesso provvedimento incarica il Ministero della Giustizia di disporre, a mero scopo preventivo, ispezioni tecniche a campione o fondate su segnalazioni, *ex d.m. 1 ottobre 2014*¹³.

Principali soggetti pubblici autorizzati a richiedere l'attivazione e la gestione di punti di accesso, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti, sono:

- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- il Consiglio Nazionale Forense;
- il Consiglio Nazionale del Notariato;
- l'Avvocatura di Stato, le amministrazioni statali e gli enti pubblici.

¹² Cfr. AA.VV., *NuoveRegoleTecniche_scheda_illustrativa_v21*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

¹³ Cfr. http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC439.

I principali soggetti privati autorizzati a richiedere l'attivazione e la gestione di punti di accesso sono Società di Capitali:

- con capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro;
- che presentino requisiti di onorabilità *ex* d.lgs. 385/1993, art. 25, comma 1.

Ex art. 8, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e art. 10, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, i sistemi informatici del Dominio giustizia, senza necessità di un punto d'accesso, mettono a disposizione dei soggetti interni le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione di dati e di documenti informatici, nonché la consultazione e gestione del Fascicolo informatico. L'accesso al sistema presso gli uffici giudiziari è effettuato attraverso identificazione mediante nome utente e *password*, oppure autenticazione a due fattori. Al di fuori degli uffici giudiziari, invece, l'accesso al sistema è possibile solo attraverso procedura per autenticazione a due fattori¹⁴.

La comprensione della struttura del sistema sottesa all'infrastruttura PCT consente non solo di apprezzarne la complessità a fini di sicurezza, bensì di individuare i primi punti critici, impossibili da elidere, che necessitano di particolare attenzione da parte del fruitore del sistema:

1. la compatibilità dei sistemi informatici con il servizio PCT;
2. la corretta scelta di un "punto d'accesso" autorizzato;
3. l'autenticazione al servizio.

2.2. Requisiti minimi, accesso al sistema e soggetti fruitori

Elemento essenziale e principale per la fruizione dell'infrastruttura del servizio PCT è l'accesso al sistema attraverso punti d'accesso autorizzati e sistemi informatici del Dominio giustizia. L'attività, nonostante la sua apparente semplicità, può nascondere insidie, oltre che legate all'affidabilità dell'ente che fornisce il servizio, anche meramente tecniche. Per tale motivo l'approccio del pratico giudiziario che si affaccia al sistema PCT deve

¹⁴ Metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, non solo la password ma altri elementi conosciuti: pin, *token*, *smart card*, etc. Cfr. P.J. WINDLEY, *Identità digitali*, Tecniche Nuove, Milano, 2006, p. 54; <https://support.microsoft.com/it-it/KB/2969996>.

essere orientato a limitare l'insorgere di questioni tecniche che possano compromettere l'utilizzo dell'infrastruttura ministeriale, o altresì danneggiarla. Un primo passaggio obbligato in tal senso è osservare le necessità tecniche, anche le più semplici, sottese alla fruizione del servizio:

1. possesso di un *computer*;
2. possesso di una firma elettronica qualificata o digitale, locale o remota;
3. possesso di una casella di posta PEC per funzioni istituzionali o professionali;
4. iscrizione ad un "punto di accesso" o accesso ai sistemi informativi del Dominio giustizia.

Il possesso di un *computer* per l'accesso al sistema giudiziario telematico è quantomeno essenziale, quasi superfluo da rammentare, non fosse che questa prescrizione debba essere intesa in quanto possesso di un *Personal Computer* con alcune prerogative:

- funzionante;
- compatibile con il sistema d'accesso PCT;
- sicuro.

Per quanto concerne la funzionalità del *computer*, la sua prova è offerta dal mero dato di fatto circa la sua accensione e spegnimento, con possibilità di manipolazione di dati, documenti o altro, senza particolari ed espliciti problemi tecnici. Per quanto concerne invece la compatibilità *software-hardware* con il sistema PCT, deve qui intendersi la possibilità di interazione tra il *computer* dell'utente e le specifiche tecniche del sistema. In linea generale le specifiche tecniche necessarie per fruire del servizio telematico giudiziario e della maggioranza dei punti di accesso, con elementi ulteriori ma essenziali per un'indipendente attività giudiziaria, possono essere riassumibili nel possesso di un PC, *desktop* o portatile, dotato di:

- un sistema operativo, di tipo *Windows* (7 e successivi), *MAC OSX* (10.4 e successivi), *Linux* (ultime versioni aggiornate);
- un programma per la creazione e lettura di documenti informatici;
- un collegamento a internet via *Browser – Internet Explorer, Mozilla Firefox* o *Chrome*,– di ultima generazione, che supporti il protocollo *SSL v3* e successivi;
- un *software antivirus*, mantenuto aggiornato;
- un *software antispam*, configurato in modo stringente;
- un programma per la gestione della posta elettronica;
- un programma in grado di creare le buste telematiche (eventuale).

Per quanto concerne la sicurezza, questa non deve essere confusa con il mero aggiornamento o presenza dell'*antivirus* sul *computer*, attività ormai entrata negli automatismi di quasi tutti i fruitori di servizi Internet, bensì nella sicurezza dei dati e delle credenziali. L'utilizzo di un *computer* non di proprietà, oppure in luoghi non protetti o attraverso connessioni internet non protette, può inficiare la sicurezza del *computer*¹⁵ e, di conseguenza, del sistema PCT. Il *computer* dovrà quindi preferibilmente essere privato, utilizzato secondo un "buon senso digitale" e possedere una connessione ad Internet considerabile sicura, per quanto concerne il transito dei dati, la stabilità del servizio e la promiscuità di fruizione.

Il possesso di uno strumento per la firma elettronica qualificata o digitale, di tipo locale o remota, dei documenti è elemento non di per sé ovvio. Nel capitolo secondo verrà svolta un'analisi informatico giuridica della firma elettronica, in questo contesto è necessario rammentare come le firme elettroniche qualificata e digitale non siano altro che un *tool*, un insieme di elementi *hardware-software*, che si fonda su un certificato digitale emesso da un ente terzo atto a garantire:

- la provenienza e la validità del certificato;
- la connessione tra certificato e persona fisica possessore;
- fornire gli elementi *software* e *hardware* per disporre della firma.

Gli strumenti per le firme elettroniche, e i certificati, vengono rilasciati da enti certificatori registrati nell'elenco del CNIPA¹⁶, ora Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)¹⁷. La procedura di firma, o autenticazione a sistemi informatici attraverso di essa, è possibile solo qualora lo strumento per la firma sia collegato o associato al *computer* e sia funzionante. Il possesso dei suddetti strumenti di firma elettronica è necessario, *ex art.* 6, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, al fine di identificare in via informatica i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati. L'identificazione avviene, sul Portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, sul punto d'accesso, invece, mediante autenticazione a due fattori o

¹⁵ Cfr. M. CINOTTI, *Internet Security*, Hoepli, Milano, 2009, p. 38 ss.

¹⁶ Cfr. G. NAVONE, *Instrumentum digitale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 111 s.; M. DELLA TORRE (a cura di), *Diritto e informatica*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 80 s.; M. CAMMARATA, E. MACCARONE, *La firma digitale sicura*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 153 s.

¹⁷ Cfr. C. CENCETTI, *Cybersecurity: Unione europea e Italia: Prospettive a confronto*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014, p. 79 ss.; F.M. LAZZARO, *L'Agenda digitale italiana*, Ipsa, Milano, 2013, p. 101 ss., <http://www.agid.gov.it/>.

token crittografico. In caso di utilizzo a scopo d'autenticazione di strumenti di firma elettronica qualificata-digitale, la segretezza di codici alfanumerici viene meno a fronte della custodia fisica di *token*, supporti crittografici USB, oppure della *smart card*, carta su cui è impresso il *chip* di firma elettronica, nonché attraverso la custodia del codice alfanumerico per la disposizione della firma digitale remota, aumentando la possibilità di fruizione sicura dei contenuti.

Ex art. 10, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, i soggetti interni possono accedere ai sistemi informativi, oltre che attraverso l'autenticazione "forte" suindicata, anche attraverso *username* e *password*, nonché da remoto attraverso identificazione *Active Directory* Nazionale. Per un utilizzo completo dell'infrastruttura PCT è necessario che il soggetto fruitore abilitato esterno possieda una casella di Posta Elettronica Certificata, da utilizzare per le comunicazioni telematiche tra utenti del sistema. Anch'essa sarà trattata in dettaglio nel secondo capitolo, qui è da rammentare la sua essenza di servizio fornito da *Provider*, pubblici e privati, a seconda dell'inquadramento lavorativo degli utenti: dipendenti pubblici o professionisti e soggetti privati. I primi vedono la configurazione della casella di posta PEC attraverso richieste interne all'ente d'afferenza; i secondi, invece, attraverso la stipula di un accordo per la fruizione del servizio. Per questi ultimi l'art. 21, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015 dispone che la casella di posta PEC debba avere le dimensioni minime di 1 GB, da associare *ex art. 20, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44*, al mantenimento delle ricevute d'invio e ricezione, nonché di un servizio automatico per segnalare l'imminente saturazione della casella di posta.

Il possesso di *pc* fruibili, compatibili e sicuri, associato al possesso di credenziali d'autenticazione e strumenti di firma elettronica qualificata o digitale connessi al *computer*, soddisfano i requisiti minimi per accedere al sistema PCT *ex artt. 6 e 10, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015*. Questa particolare attività può avvenire attraverso l'iscrizione presso un "punto di accesso" o la dazione d'accesso, allestito da enti pubblici e privati. Tralasciando per ora le differenze tra i soggetti che possono accedere al sistema informativo PCT, è essenziale concepire cosa debba intendersi e quali attività possano essere compiute attraverso un "punto di accesso" o i sistemi del Dominio giustizia. Questi forniscono ai soggetti abilitati l'accesso ai servizi di:

- consultazione dei registri SICID (cognizione);
- consultazione dei registri SIECIC (esecuzione);
- redazione e trasmissione telematica degli atti;
- autenticazione dei soggetti abilitati.

La comunicazione tra postazione informatica e PCT avviene attraverso un canale sicuro, *ex art. 24*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, che consente al sistema di mantenere in linea i documenti informatici nonché consente la fruizione all'utente del *software* sviluppato dal Ministero della Giustizia per la redazione di documenti informatici, in formati neutri e compatibili con il sistema informativo PCT.

Il "punto d'accesso", in particolare, mette a disposizione dell'utente esterno al Dominio giustizia, attraverso un sito *web* oppure una *console* configurata sul *computer*, un insieme di strumenti e connettività telematiche, nonché servizi automatici, che consentono di veicolare in via telematica l'intera attività giudiziale di cancelleria. La facilitazione delle operazioni è rispecchiata anche nelle attività di registrazione al servizio. Pur non indicando un particolare *provider* per l'accesso al sistema PCT, è possibile delineare la procedura di accreditamento e le attività successive ad esso, attraverso considerazioni applicabili a qualunque prestatore del servizio:

1. collegare il dispositivo di autenticazione al PC od ottenere il codice d'identificazione univoco;
2. collegarsi al sito o attivare il programma per l'accesso al PCT;
3. selezionare la procedura di iscrizione;
4. inserire il PIN per effettuare l'autenticazione sul sistema;
5. selezionare il certificato di autenticazione;
6. scegliere le modalità di fruizione del sistema: completa o parziale; gratuita o a pagamento;
7. compilare i *form* per formalizzare il contratto di servizio e le eventuali procedure di pagamento;
8. siglare i *form* informaticamente, attraverso firma elettronica qualificata o digitale, e inviarli nelle modalità indicate.

La procedura di iscrizione al punto di accesso è così conclusa. Alcune procedure ulteriori sono però da rammentare e da disporre:

1. accedere solo attraverso le modalità indicate in sede di iscrizione;
2. l'accesso avviene attraverso lo strumento di autenticazione locale o remoto e la digitazione del PIN;
3. procedere alla configurazione dell'*e-mail* PEC, generalmente al primo accesso, per associarla all'utenza PCT.

Lo svolgimento della trafila suindicata, da adattare al particolare punto di accesso o programma di utilizzo, rappresenta la summa delle attività che il pratico giudiziario deve svolgere per fruire del sistema PCT.

Non tutti i soggetti fruitori sono uguali nel sistema. La distinzione tra soggetti fruitori è essenziale tanto per le definizioni delle modalità di accesso al sistema quanto per la gestione dei flussi di dati nella dinamica interna al PCT. Questi possono essere distinti in due categorie: esterni e interni¹⁸. I soggetti interni sono utenti facenti parte di pubbliche amministrazioni che operano nell'apparato del Ministero della Giustizia. In via esemplificativa sono soggetti interni i magistrati, i cancellieri e gli addetti di cancelleria, gli ufficiali giudiziari. Sono invece soggetti esterni tutti coloro, pur dipendenti o rappresentanti pubbliche amministrazioni, che non fanno parte dell'apparato afferente al Ministero della Giustizia. In via esemplificativa: avvocati, commercialisti, consulenti tecnici di parte e d'ufficio. Sotto il profilo dell'accesso al sistema, questa distinzione evidenzia peculiarità:

- per i soggetti esterni il punto d'accesso al PCT potrà essere quello dell'ordine professionale o di un ente privato/pubblico;
- per i soggetti interni, invece, l'accesso al sistema è garantito attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia.

Ciò influisce inevitabilmente sulle attività tecniche da disporre:

- un soggetto esterno dovrà iscriversi e configurare in modo indipendente l'interfaccia o la *console* del proprio punto di accesso, salvo lavori per un ente pubblico;
- il soggetto interno, invece, fruisce della consulenza diretta degli esperti del CNIPA, ora AgID.

Nonostante questa distinzione, è buona norma che tutti i soggetti, esterni ed interni, comprendano i requisiti tecnici minimi dei *computer*, l'utilizzo della firma elettronica qualificata e/o digitale e le modalità di configurazione dei punti di accesso, a fini di ausilio in casi di criticità d'utilizzo del sistema, per effettuare la prima disamina di un problema tecnico o per la soluzione dello stesso.

2.3. Architettura e flussi di dati

Riprendendo la distinzione tra soggetti esterni ed interni, sotto il profilo architettonico è possibile mostrare la prima peculiarità dell'infrastruttura

¹⁸ Cfr. AA.VV., *Nuove Regole Tecniche_scheda_illustrativa_v21*, p. 2 s., in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

PCT. Questa pone a suo fondamento due aree distinte, una denominata Dominio giustizia, l'altra invece accessibile liberamente, area "extra Dominio giustizia". Le due aree digitali possono essere concepite come due pilastri che distinguono i soggetti fruitori del sistema. Del Dominio giustizia fanno parte i magistrati, i cancellieri e l'UNEP, coloro che possono essere considerati soggetti interni. Dell'area *extra* Dominio giustizia fanno parte gli avvocati, i consulenti tecnici, gli ausiliari non strutturati, in qualità di soggetti abilitati esterni, nonché cittadini e imprese, in qualità di utenti privati. La distinzione è essenziale per delineare l'architettura IT, i flussi di dati e la sicurezza del sistema.

L'intera infrastruttura PCT è sviluppata, conservata e amministrata nel perimetro del Dominio giustizia¹⁹. Questa mostra alcune peculiarità strutturali. Il cuore del servizio è il Gestore dei servizi telematici, affiancato però da altri elementi, tra cui: il Registro generale degli indirizzi elettronici²⁰, gestito del Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta PEC dei soggetti abilitati esterni non già presenti in altri pubblici registri autorizzati alle comunicazioni PCT; il Fascicolo informatico²¹, archivio che mantiene i fascicoli e gli atti giudiziari distinti per le singole cause, fruibile dai sistemi informativi degli uffici giudiziari ma locato in archivi digitali interdistrettuali; il Registro informatizzato, archivio dove vengono conservate le tracce delle attività svolte nell'interazione con il Gestore dei servizi telematici e gli elementi ad esso correlati²². La complessa architettura consente la correlazione delle risorse, fondate su *database*, ex art. 3, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, per la gestione di dati a vario titolo conservati, rendendo più rapido e sicuro il loro trasferimento telematico e la loro conservazione. Al Gestore dei servizi telematici possono accedere, attraverso sole particolari infrastrutture di accesso, i soggetti interni al Dominio giustizia, per un'immediata e sicura fruizione dei dati, ex art. 10, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. L'attività giudiziaria sottintende una dinamica tra più parti processuali, non interne al Dominio

¹⁹ Cfr. AA.VV., *NuoveRegoleTecniche_scheda_illustrativa_v21*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

²⁰ Le cui specifiche tecniche sono rinvenibili nell'art. 7, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015.

²¹ Le cui specifiche tecniche sono rinvenibili nell'art. 11, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015.

²² Gli elementi in particolare indicati agli artt. 4, 11, 20, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015.

giustizia, che devono essere messe in condizione di accedere al sistema per comunicare. La necessità viene risolta dall'architettura PCT attraverso l'inserimento nel Dominio giustizia di due punti di contatto con l'area *extra* Dominio giustizia: la risorsa PEC Giustizia, gestore del flusso di *e-mail* PEC intercorrente tra Dominio giustizia ed *extra* Dominio giustizia, e il Portale dei servizi telematici, punto di accesso controllato per la fruizione del sistema da parte dei soggetti *extra* Dominio giustizia ex art. 5, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015²³. Le due risorse informatiche, strutturalmente, pur fungendo da collegamento tra le due aree, sono comprese nel Dominio giustizia per questioni di sicurezza e migliore gestione del servizio. L'area *extra* Dominio giustizia è considerabile come un'area aperta, chiunque può accedere al servizio, se autorizzato e possessore di determinati strumenti, in via generale:

- l'iscrizione ad un "punto di accesso", che entra in collegamento con il Portale dei servizi telematici e consente la fruizione del Gestore servizi telematici per quanto compatibile con le autorizzazioni dell'utente;
- il possesso di un *token* o certificato "remoto" di firma elettronica qualificata-digitale o *smart card*, per l'accesso al sistema;
- il possesso di una casella di posta PEC, presso un *provider*, per inviare e ricevere comunicazioni verso e dal Dominio giustizia.

Una distinzione deve essere ben evidenziata. I soggetti abilitati esterni, attraverso "punto d'accesso" e posta PEC, possono svolgere completamente la loro professione attraverso l'infrastruttura PCT ex artt. 5 ss., provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. Per quanto concerne gli utenti privati invece, qualora anche registrati in un punto di accesso, non è prevista la possibilità di utilizzare direttamente la comunicazione via PEC con gli utenti del Dominio giustizia. Questi usufruiscono dei servizi collegati al solo Portale dei servizi telematici.

L'infrastruttura possiede importanti riflessi sui flussi di dati necessari per ottenere il trasferimento in telematico delle dinamiche giudiziarie²⁴. Elemento fondante permane la distinzione tra Dominio giustizia ed *extra* Dominio giustizia, uniche aree tra cui può avvenire lo scambio di dati e comunicazioni. Il flusso di dati può svolgersi attraverso tre modalità:

²³ Cfr. AA.VV., *NuoveRegoleTecniche_scheda_illustrativa_v21*, p. 3 s., in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

²⁴ Cfr. AA.VV., *NuoveRegoleTecniche_scheda_illustrativa_v21*, p. 3 s., in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

- via posta PEC, per quanto concerne il deposito degli atti da soggetti esterni, le comunicazioni telematiche, le notificazioni telematiche e le richieste di copie di atti e documenti;
- via sistemi del Dominio giustizia, per fruizione di contenuti e deposito atti da soggetti abilitati interni;
- via Punto d'accesso, per la fruizione del Portale dei servizi telematici e la consultazione dei dati presenti nel sistema PCT.

Quest'ultimo flusso di dati è di tipo *input-output*, frutto di una ricerca autorizzata di *file* conservati nel sistema. I flussi di dati svolti mediante posta PEC, invece, sono vere e proprie comunicazioni tra i domini, che avvengono attraverso le caselle di posta PEC affidate dal Dominio giustizia, ad uffici giudiziari e ai soggetti interni, e le caselle di posta PEC dei soggetti esterni abilitati, come comunicate in atti e presenti nel Registro generale degli indirizzi elettronici *ex art. 8*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. Per quest'ultimo mezzo digitale, il sistema prevede, vista la sensibilità informatico giuridica delle attività telematiche svolte, un servizio automatico di ricevute che il sistema e gli uffici giudiziari rilasciano alla ricezione e al buon fine delle operazioni. Per quanto concerne i soggetti interni, infine, il flusso di dati è interamente veicolato nei sistemi informatici del Dominio giustizia. Sotto un profilo funzionale e territoriale, devono altresì essere considerati i flussi di dati sottesi alle attività di competenza del Gestore dei servizi telematici e degli Uffici giudiziari.

Il primo, *ex art. 5*, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e artt. 12 ss., provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, controlla mediante il Registro generale degli indirizzi elettronici la certificazione degli utenti in caso di notificazioni e comunicazioni, con comunicazione di esito negativo all'utente, all'ufficio giudiziario e all'UNEP. Il Gestore dei servizi telematici, ulteriormente, associa un'attestazione temporale ad ogni documento informatico pervenuto, contenente utente, data, ora e minuti, con ricevuta per il mittente, attività che viene svolta anche per le ricevute effetto delle comunicazioni telematiche e dei depositi prima indicati, trasmesse agli utenti destinatari e mittenti. Le attività sono svolte attraverso un'attestazione temporale su scala di tempo UTC e associano l'attività di verifica sull'assenza di *virus* nei documenti inviati. Attività automatica, essenziale per la pratica gestione delle comunicazioni e dei possibili errori telematici, è la generazione di messaggi di errore inviati al mittente qualora i dati necessari all'instradamento della comunicazione, o del documento, non siano completi o siano errati. I messaggi, indicanti anche gli elementi mancanti, possono essere di tre tipi, *ex art. 14*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015:

– *WARN*: anomalia non bloccante, segnalazioni di carattere giuridico. Ad esempio la mancanza della procura alle liti allegata all'atto introduttivo;

– *ERROR*: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito. Ad esempio il certificato di firma elettronica non valido o mittente non firmatario dell'atto;

– *FATAL*: eccezione non gestita o non gestibile. Ad esempio l'impossibilità di decifrare la busta depositata o la mancanza di elementi della busta fondamentali per l'elaborazione.

L'attestazione temporale delle comunicazioni e dei documenti inviati via telematica non incide dilatando i tempi di trasmissione, attraverso un inoltro automatico verso i destinatari. Il Gestore dei servizi telematici garantisce la conservazione dei messaggi inviati e ricevuti, associati alle ricevute temporali, attraverso stoccaggio in supporti mobili per un termine, secondo il provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, non inferiore a cinque anni. La conservazione concerne:

– comunicazioni di dati sensibili *ex art. 18, file* del fascicolo informatico *ex art. 11*;

– dati di registrazione al sistema *ex art. 25, log* dei messaggi di posta PEC giunte a utenti del dominio giustizia *ex art. 4*.

Gli uffici giudiziari forniscono il servizio di consultazione del proprio sistema informatico per soggetti abilitati collegati attraverso il Gestore di servizi telematici. In particolare consentono, attraverso il sistema informatico di gestione delle cancellerie, secondo le autorizzazioni degli utenti, la sola visione e gestione dei fascicoli, la verifica della ricezione e di invii di atti, comunicazioni, notificazioni, archiviando e rilasciando le attestazioni temporali correlate alle attività cui è parte. Il sistema, altresì, decifra i documenti e le comunicazioni in entrata e cifra quelli in uscita dal Fascicolo informatico, nonché verifica l'autenticità e l'integrità di ogni documento informatico ricevuto, il rispetto dei formati e l'assenza di *virus*.

I flussi di dati *intra ed extra* Dominio giustizia si intersecano, dunque, con quelli del Gestore di servizi telematici e degli uffici giudiziari, per consentire lo svolgimento delle attività giudiziarie e telematiche. La complessità dell'infrastruttura necessita di un approfondimento legato alla sua sicurezza informatica.

2.4. Sicurezza dell'infrastruttura PCT

L'infrastruttura del PCT prevede alcune *policy* di sicurezza informatica, che operano attraverso la conformazione dell'architettura stessa del servizio, l'utilizzo di protocolli e l'elaborazione di soluzioni di sicurezza *ad hoc* sviluppate e incorporate nel sistema. Nonostante le prerogative di sicurezza sembrino più orientate ad uno studio puramente tecnico, è essenziale che anche il pratico giudiziario, in quanto utente fruitore, ne comprenda l'importanza, al fine di cooperare attivamente al mantenimento della sicurezza del sistema e all'applicazione di attività particolarmente complesse, tali a volte da mettere sotto accusa l'infrastruttura nel suo insieme per allungamento dei tempi di fruizione e complessità, ma essenziali a fini di sicurezza digitale dell'intero sistema.

L'infrastruttura PCT si fonda sulla connettività telematica tra soggetti interni ed esterni al Dominio giustizia attraverso il Gestore dei servizi telematici e le sue interconnessioni, Portale dei servizi telematici e Gestore di PEC Giustizia, nonché le caselle PEC dei soggetti abilitati esterni, i Punti di accesso e i sistemi informativi degli Uffici giudiziari. Prospetti e prerogative tecniche indicate dagli artt. 5 ss. e 12 ss., provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, mostrano come sia l'attività di mera consultazione sia l'attività di comunicazione/trasferimento dati di tipo telematico si svolgano attraverso modalità di accesso sicure per tutti i soggetti fruitori del servizio: utilizzo di protocolli di sicurezza, limiti tecnici e strumenti di controllo digitale e telematico. Le connessioni tra il Gestore dei servizi telematici, i Punti di accesso e i sistemi informatici del Dominio giustizia, sono configurate per garantire la sicurezza della trasmissione telematica di dati, attraverso procedure digitali che consentono di controllare, per quanto concerne l'accesso e la fruizione del servizio, le comunicazioni e le notificazioni. Per quanto concerne i Punti d'accesso, soggetti al mantenimento di *standard* e controlli *ex d.m.* 1 ottobre 2014, questi stabiliscono un collegamento diretto con il Portale dei servizi telematici, e di conseguenza con il Gestore dei servizi telematici, attraverso un canale digitale sicuro, basato sulla reciproca autenticazione a fini di riservatezza, nonché attraverso protocolli di crittazione per garantire la tutela della *privacy* dei dati giudiziari. Per quanto concerne invece i soggetti interni, questi accedono al sistema PCT attraverso i sistemi informatici del Dominio giustizia, fruendo delle tecniche di sicurezza ministeriali²⁵.

²⁵ Cfr. AA.VV., *NuoveRegoleTecniche_scheda_illustrativa_v21*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

Il concetto di sicurezza, inteso nel suo senso più ampio, comprende anche elevate garanzie concernenti gli *standards* di servizio, al fine di evitarne disfunzioni o sospensioni. L'infrastruttura del PCT sotto questo aspetto *ex art.* 29, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 garantisce un livello di disponibilità del servizio pari a 99,5 per cento su base quadrimestrale, dalle 8.00 alle 22.00 i giorni feriali e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato, come già previsto dalla prima sperimentazione del PCT. La garanzia del servizio è associata alla schedulazione di procedure di salvataggio dei dati che, in caso di disfunzioni o sospensioni del servizio, permettono il ripristino dei dati secondo le procedure del CAD²⁶. I protocolli, indicati all'art. 24, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, su cui si fonda la trasmissione telematica dei dati aderente al modello *model view controller*²⁷, consentono un'autenticazione attraverso il protocollo *SSL v3* e successivi garantendo tecnicamente la sicurezza delle trasmissioni telematiche, associate all'utilizzo del protocollo *HTTPS* per la consultazione *online*²⁸.

Per quanto concerne le comunicazioni digitali – depositi di atti, notificazioni, comunicazioni e richieste di copie – la garanzia di riservatezza, *privacy* e fungibilità si radica nei *provider* delle caselle di posta PEC. Per gli ufficiali giudiziari e i soggetti interni, queste sono approntate, gestite e rese sicure all'interno del Dominio giustizia. Per quanto concerne i soggetti esterni, invece, queste devono essere rese altrettanto riservate, rispettose della *privacy* e fungibili dai *provider* privati. Perché si possa considerare sicura una trasmissione di dati è essenziale che entrambi i soggetti, inviante e ricevente, mostrino *standards* di sicurezza attraverso i loro strumenti telematici. Per questo motivo le comunicazioni digitali possono garantire assoluti *standards* di sicurezza solo per quanto concerne il Dominio giustizia, non per quanto concerne i *provider* privati, comunque tenuti al mantenimento di *standards* elevati ma le cui attività di sicurezza possono essere meno performanti. Il *vulnus* delle comunicazioni digitali via posta PEC è tanto ineliminabile quanto sicuramente remoto, date le stringenti regole sviluppate e indicate dal CNIPA, ora AgID, cui devono attenersi i *provi-*

²⁶ Già in G. ZICCARDI, *Informatica giuridica. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 188 s.

²⁷ Cfr. AA.VV., *Model View Controller*, in http://www.dia.uniroma3.it/~pizzonia/swe/slides/12_MVC.pdf.

²⁸ Cfr. M. CINOTTI, *Internet security*, Hoepli, Milano, 2009, p. 470 ss.; J.F. KUROSE, K.W. ROSS, *Reti di calcolatori e internet*, Pearson, Milano, 2008, p. 626 ss.

der²⁹. La scelta di un *provider* PEC di spiccata onorabilità, economicamente solido e costituito in quanto persona giuridica solvibile, può certamente ridurre il rischio di sicurezza dei dati comunicati via telematica.

Sicurezza vuol anche significare possibilità di ricostruire le attività svolte per via telematica, qualora queste siano disposte dall'utente, o da terzi nel caso di sottrazione delle credenziali. A tal proposito i punti d'accesso, attraverso il cosiddetto "giornale di controllo", e il sistema Gestore dei servizi telematici, attraverso il Registro informatizzato, registrano le attività significative sul funzionamento del sistema³⁰. A queste devono sommarsi le attività di *logging* e loro conservazione ad opera del Ministero della Giustizia per le trasmissioni PEC dei soggetti interni, *ex art. 4, provv. 20 dicembre 2015*. Le attività di registrazione si configurano come *log file, file* recanti dati che consentono di ricostruire le attività svolte a scopo di sicurezza dei sistemi³¹. Le modalità di registrazione raccolgono l'insieme delle registrazioni effettuate automaticamente dal sistema e quelle che possono essere effettuate in modo indipendente, anche su distinti supporti di memoria. La registrazione associa alle specificate attività tecnico-giuridiche svolte, l'utenza, la data, l'ora e i minuti in cui è stata effettuata, attraverso modalità tecniche tali da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire ricostruzioni accurate degli eventi rilevanti per la sicurezza.

L'orientamento delle registrazioni d'attività per la mera sicurezza dei dati, garantisce il soggetto fruitore, e i terzi, da eventuali violazioni della *privacy*. Eventualità che si mostrerebbe come assolutamente grave se associata alla natura dei dati veicolati telematicamente nell'infrastruttura PCT: dati giudiziari³². L'integrità delle strutture di registrazione è verificata a cadenza almeno mensile, mentre le registrazioni sono archiviate attraverso modalità sicura, in via generale crittate, e conservate per un periodo non inferiore ai cinque, *ex artt. 11 e 18, 4 e 25, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015*. Per quanto con-

²⁹ Cfr. E. FALLETTI, *Comunicazione, Corrispondenza e riservatezza online*, in G. CASSANO, I.P. CIMINO, *Diritto dell'internet e delle nuove tecnologie telematiche*, Cedam, Padova, 2009, p. 483 ss.

³⁰ Cfr. AA.VV., *NuoveRegoleTecniche_scheda_illustrativa_v21*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

³¹ Cfr. A. GHIRARDINI, G. FAGGIOLI, *Digital Forensics*, Apogeo, Milano, 2013, p. 367 ss.

³² Cfr. F. NOVARIO, *Strategie digitali per la privacy – Risk analysis & management e tutela dei dati personali*, in M. SOFFIENTINI (a cura di), *Privacy. Protezione e trattamento dei dati*, Ipsoa, Milano, 2015, p. 640 ss.; G. ZICCARDI, *Informatica giuridica*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 173 ss.; A. ZUCCHETTI, *Privacy*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 350 ss.

cerne le comunicazioni telematiche svolte attraverso posta PEC, le loro tracce sono rinvenibili anche nelle pieghe del servizio di posta. Questi, necessariamente, sia un servizio del Dominio giustizia, in forza delle prescrizioni *ex art. 4* provv. 28 dicembre 2015, o privato *extra* Dominio giustizia, in quanto sistemi informatici, tengono traccia delle attività svolte, delle *email* inviate e ricevute, nonché delle bozze, associate agli allegati inviati³³. Con il termine tracce possono essere indicati i *log* tecnici delle attività disposte, ma anche la copia della casella di posta configurata e utilizzata sul *computer* del soggetto fruitore, o la copia parallela salvata sul *server* di posta elettronica certificata del *provider*, oppure la sola copia presente sul *server* PEC del *provider* qualora il soggetto fruitore utilizzi la casella di posta solo in modalità *web mail*, cioè attraverso connessione ad una pagina internet configurata per l'invio e la ricezione di missive digitali. Il mantenimento di queste tracce non è da attribuirsi al solo sistema PCT. Come ribadito dall'art. 20, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, l'utente che fruisce della casella di posta PEC deve prestare attenzione a non procedere a cancellazione di missive digitali, siano esse ricevute di invio e ricezione oppure mere missive, nonché all'elisione di *log* di sistema, conservando i dati per almeno cinque anni, come previsto per le comunicazioni di Uffici giudiziari e soggetti interni, *ex art. 4*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, principio da estendersi ai soggetti abilitati esterni in via precauzionale.

2.5. Funzioni del PCT e loro peculiarità

Il Processo Civile Telematico è un sistema sviluppato per deflazionare il lavoro delle cancellerie, e delle strutture para-giudiziali, attraverso l'utilizzo dell'informatica e delle nuove tecnologie. L'essenza della deflazione è racchiuso nelle attività che possono essere svolte attraverso l'infrastruttura PCT, di cui l'architettura fin ora mostrata rappresenta la sola cornice informatica, all'interno della quale, e in base alle cui regole, le singole attività disponibili attraverso il sistema possono essere svolte.

È possibile concepire le funzioni informatico giuridiche disponibili attraverso l'infrastruttura PCT, secondo la documentazione tecnica del Ministero della Giustizia³⁴, in aree d'applicazione.

³³ Cfr. G. GUIDA, M. GIACOMIN, *Fondamenti di informatica*, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 437 ss.

³⁴ Cfr. AA.VV., *Sintesi delle funzioni*, Ministero della Giustizia, Roma, in http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Sintesi_funzioni.pdf; AA.VV., *Servizi telematici*

Il sistema consente la *consultazione via internet* per gli utenti, soggetti abilitati interni ed esterni, in tempo reale, dei dati e dei documenti relativi ai procedimenti, quindi dei fascicoli informatici, nonché la disposizione di ricerche giurisprudenziali presso gli uffici giudiziari abilitati. Mediante un'architettura *standard*, di tipo *web service*, ogni singolo punto d'accesso per i soggetti abilitati esterni e privati, o programma per l'accesso per i soggetti interni, possiede applicazioni e servizi evoluti per i propri utenti attraverso cui, senza la necessità di effettuare copie di dati e documenti, che rimangono nella disponibilità del sistema PCT, consente la consultazione sicura³⁵.

L'infrastruttura consente, altresì, il *deposito telematico*, con valore legale, di tutti gli atti civili, firmati elettronicamente, attraverso firma elettronica qualificata e digitale, e trasmessi all'ufficio giudiziario attraverso la creazione di una busta telematica. Il sistema certifica lo *status* di parte, avvocato difensore e tecnico di parte o d'ufficio, nonché soggetto abilitato interno, sulla base delle informazioni custodite nel Registro generale degli indirizzi elettronici, in quanto elenco integrato in base alle indicazioni di Ordini professionali d'appartenenza, *ex art. 8*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, e Gestore dei servizi telematici, che introduce gli indirizzi dei soggetti abilitati interni e, *ex art. 9*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, anche quelli dei professionisti non iscritti in albi³⁶. Per il deposito di atti e documenti, *ex art. 12*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, questi devono essere inseriti in una busta crittografata, "busta telematica", a fini di riservatezza, nonché essere redatti in formati *standard*. Gli atti, in particolare, devono essere in formato **.pdf*, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e senza restrizioni di copia-selezione, sottoscritti con firma digitale o elettronica qualificata esterna, accompagnati da dati strutturati in formato XML, "*DatiAtto.xml*", anch'essi sottoscritti con firma digitale o elettronica qualificata esterna³⁷. L'art. 11, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e il provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015 rammentano come l'atto e i documenti da

ai professionisti, Ministero della Giustizia, Roma versione 3.0, in http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Servizi_telematici_agli_avvocati_schema_requisiti_v3.pdf.

³⁵ Cfr. http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_5.wp.

³⁶ Cfr. AA.VV., *Flussi di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>; http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_5&contentId=SPR366.

³⁷ Cfr. AA.VV., *Formato Busta Telematica*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

depositare, in quanto documenti informatici, debbano essere privi di “elementi attivi” e correttamente formattati secondo le indicazioni del Ministero affinché il deposito vada a buon fine, in particolare non risultando scansioni di immagini. Una volta inseriti e accettati dal sistema, gli atti depositati alimentano, a seguito d’accettazione da parte del cancelliere, i registri di cancelleria, venendo archiviati e conservati, *ex art. 11, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015*, nel cosiddetto Fascicolo informatico, consultabile dalle parti processuali, dal giudice, nonché da consulenti e ausiliari autorizzati. Il flusso di dati concernente il deposito telematico di atti e provvedimenti del giudice avviene attraverso i sistemi informatici dell’ufficio giudiziario e ministeriali, cui deve aggiungersi la firma digitale del cancelliere, come consentita dal sistema PCT. Il flusso di dati concernente invece il deposito telematico di parte o dell’ausiliario del giudice avviene dall’indirizzo di PEC del soggetto abilitato esterno all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario destinatario, entrambi presenti nel Registro generale degli indirizzi elettronici. A fini di controllo, speditezza e sicurezza del sistema, il momento della ricezione coincide con la data e l’ora riportati nella ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) emessa dal gestore di PEC del Ministero della Giustizia *ex art. 13, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che, ex art. 4, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015*, ne conserva i *log*, per possibili verifiche anche a lungo termine. Il Gestore dei servizi telematici, attraverso il Gestore PEC del Ministero della Giustizia, oltre alla ricevuta *standard* di posta PEC prima indicata, restituisce al mittente altri due esiti:

1. l’esito dei controlli formali automatici effettuati dal Dominio giustizia;
2. l’esito dei controlli, formali e sostanziali, effettuati dagli operatori della cancelleria o della segreteria³⁸.

L’infrastruttura del PCT consente agli utenti anche servizi di *redazione degli atti* in digitale. In particolare il giudice, attraverso apposite applicazioni integrate con i sistemi dei Registri, dai quali può recuperare in automatico tutti i dati inerenti il caso giudiziale, può accedere al Fascicolo informatico e redigere i provvedimenti, firmandoli digitalmente e depositandoli telematicamente in cancelleria.

La funzionalità per l’invio di *notificazioni e comunicazioni* telematiche in corso di causa, indirizzate dagli uffici giudiziari ad avvocati e consulenti tec-

³⁸ Cfr. <http://melalegale.blogspot.it/2011/09/il-processo-civile-telematico-2-la.html>; http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000056840/Deposito_dell_atto_telematico_tra_dubbi_problemi_e_soluzioni.html; http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

nici, è l'applicazione dell'art. 51, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che stabilisce l'effettuazione soltanto per via telematica delle suddette comunicazioni e notificazioni, operazione resa possibile utilizzando l'infrastruttura PCT o gli strumenti ad essa correlati come la posta PEC. Il messaggio in questione, con l'eventuale provvedimento del giudice in allegato, è inviato dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario all'indirizzo elettronico del destinatario, che deve essere contenuto nel *database* del Registro generale degli indirizzi elettronici o in Pubblici registri, *ex* artt. 16 e 17, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e artt. 17 e 19, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. La funzionalità di invio telematico è integrata dal Registro generale degli indirizzi elettronici e da Registri pubblici, nonché svolto dal personale dell'ufficio giudiziario con procedure semplificate, spesso automatiche sulla base delle autorizzazioni all'accesso del fascicolo. Dell'invio telematico è creata una ricevuta informatica, sotto forma di documento elettronico, in automatico inserita nel Fascicolo informatico e ivi conservata. Le comunicazioni telematiche si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la Ricevuta di Avvenuta Consegna (in forma breve) da parte del gestore PEC del destinatario, che viene conservata nel Fascicolo informatico. La mancata consegna della RAC corrisponde al caso in cui il destinatario non sia dotato di indirizzo telematico: è previsto il deposito della comunicazione in cancelleria per il materiale ritiro da parte del professionista, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Per le attività di comunicazione e notificazione da parte degli uffici giudiziari, la modifica dell'indirizzo di posta PEC può avvenire solo in due finestre temporali, *ex* art. 20, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, dai giorni 1-31 gennaio e dai giorni 1-31 luglio, salva la modifica per cessazione dell'attività da parte del gestore di PEC. Infine, *ex* d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 16, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e art. 18, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, qualora la comunicazione contenga dati sensibili, questa è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del Portale dei servizi telematici. Il prelievo dei dati è effettuato attraverso *download* via protocollo *SSL*, è possibile solo attraverso l'*URL* indicata nel messaggio PEC e solo se l'utente è registrato nel ReGIndE. L'attività è monitorata attraverso *log* di inserimento e scaricamento conservati per cinque anni. La suddetta comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la RAC da parte del gestore PEC del destinatario³⁹.

³⁹ *Ex* artt. 16 ss., provv. Min. Giust. 18 luglio 2011. Cfr. AA.VV., *Formato_messaggi_*

Le *notificazioni telematiche*, non direttamente inviate dall'ufficio giudiziario via PEC, vengono effettuate a cura dell'UNEP, ex art. 16, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e art. 19, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, secondo le modalità di trasmissione delle comunicazioni telematiche e sulla base di richieste inviate telematicamente dall'ufficio giudiziario, via *web service* in formato **.xml*, dai difensori e dagli altri soggetti che possono richiedere la notificazione, attraverso messaggio di posta PEC. All'UNEP può altresì essere inviata, all'interno della Busta telematica, la richiesta di pignoramento con peculiare schema **.xml*, ex art. 5 provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. Sotto questo aspetto, involta nelle dinamiche del PCT è anche l'attività dell'ufficiale giudiziario. Il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo PEC del destinatario della notificazione dal Registro generale degli indirizzi elettronici, dal Registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti per legge⁴⁰. Eseguita la notificazione, l'ufficio trasmette per via telematica, a chi ha richiesto il servizio, il documento informatico con la relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, o elettronica qualificata, esterna e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta PEC. Qualora la notificazione telematica non sia possibile per il mancato possesso da parte della persona fisica di un indirizzo di posta PEC, l'Ufficiale giudiziario, espletate le operazioni di notificazione tradizionale e materiale, redige la relazione di notificazione in formato elettronico, firmandola digitalmente e restituendola telematicamente al richiedente. A tale scopo, l'operatore UNEP dispone di apposite funzioni integrate nel proprio sistema di gestione dei Registri⁴¹.

Tramite qualunque punto di accesso, ex art. 21, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e artt. 22 ss., provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, l'utente abilitato esterno può richiedere telematicamente la *copia semplice, autentica ed esecutiva*, digitale e cartacea, di un atto e di documenti. I dati della richiesta sono inviati via *web service*, con restituzione all'interessato di un identificativo univoco della richiesta. La copia digitale dei documenti è inviata alla casella PEC del soggetto richiedente, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti attraverso la loro allegazione digitale alla richiesta, garantendo la certezza del mittente, dell'ufficio giudiziario e della trasmissio-

e_descrizione_flusso_di_comunicazione, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>; A. CONTALDO, M. GORGA, *Il processo telematico*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 205 s.

⁴⁰ R. ROSSO, *Notifiche via PEC alla Pubblica Amministrazione*, in *IGFWeb*, Giappichelli, Torino, 2016, 28 giugno 2016.

⁴¹ Cfr. A. VILLECCO BETTELLI, *Il processo civile telematico*, Utet, Torino, 2011, p. 83 ss.; C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 364 ss. e 555 ss.

ne. Come per comunicazioni e notificazioni telematiche, l'atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni viene messo a disposizione nell'apposita area del Portale dei servizi telematici⁴². Le copie cartacee, altresì, sono rese disponibili nella cancelleria competente.

Il sistema RTAG concerne, invece, la completa informatizzazione del flusso per la *registrazione degli atti giudiziari* d'interesse per l'ufficio giudiziario e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Questi rappresenta un modulo applicativo integrato nel registro di cancelleria. I documenti, redatti in formato elettronico e depositati telematicamente, oppure scansionati, nonché le ricevute di posta elettronica certificata, vengono archiviate nel sistema documentale che assicura le funzioni di conservazione a norma di legge. Il sistema documentale è integrato con il sistema dei Registri, che gestisce la profilazione degli accessi.

L'infrastruttura del PCT consente, *ex artt. 26 ss.*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, il *pagamento telematico* del contributo unificato e di tutti i diritti di cancelleria⁴³. Le attività di pagamento, svolte attraverso differenti enti prestatori di servizi a scelta dell'utente, avvengono attraverso modalità sicure, mediante il loro tracciamento univoco, il rilascio di ricevute digitali-telematiche e la possibilità di controllo da parte dell'utente e della Pubblica Amministrazione.

Le funzioni e le loro modalità tecniche adottate per la disposizione in concreto, attraverso infrastrutture informatiche e strumenti informatici con valore giuridico, consentono una fruizione globale ai pratici giudiziari di dati e documenti custoditi presso gli uffici giudiziari, nonché di servizi e applicazioni integrate per la redazione e la corretta elaborazione dei dati giudiziari. Le funzioni del PCT sottendono un particolare punto di contatto tra la gestione telematica del processo e quella tradizionale, veicolata attraverso supporti cartacei: il documento.

2.6. Trasmissione di documenti e fascicolo informatico

Il concetto di documento, quale atto di causa, prova e provvedimento del giudice, è il fulcro del processo civile, sia questo tradizionale o telematico. Le funzionalità informatiche prima esplicate ne sono l'emblema,

⁴² M. REALE, *Il processo civile telematico*, Altalex, gennaio 2014, p. 54 ss.

⁴³ Cfr. http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PagTel_Vademecum_utilizzo_Portale.pdf.

quanto la questione concernente la gestione degli atti giudiziari è causa principale dell'allungamento dei tempi processuali. Le funzionalità del PCT, attraverso la trasmissione dei dati e la loro consultazione, si pongono quali custodi degli atti processuali, al fine di velocizzarne e renderne più sicure le dinamiche amministrative. La disamina delle attività circa la creazione, l'invio, il deposito, la ricezione e l'archiviazione dei documenti processuali digitali diviene dunque essenziale, al fine di una completa comprensione delle questioni problematiche e delle soluzioni presentate nel prosieguo della trattazione.

I documenti informatici⁴⁴, gli atti processuali in particolare, prodotti nel processo civile in via telematica devono essere, *ex art. 12*, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, come i documenti tradizionali cartacei, sottoscritti per acquistare valore processuale. La sottoscrizione dei documenti informatici deve avvenire attraverso firme elettroniche, nel caso del processo civile telematico queste devono essere firme digitali o elettroniche qualificate, locali o remote, distinzioni che verranno meglio affrontate nel secondo capitolo, con firma esterna e denominazione d'estensione *.p7m*, secondo il *path*: *<nome file>.pdf.p7m*.

Per quanto concerne l'invio di un documento informatico a fini propeudici al corretto deposito di atti da parte di soggetti abilitati, questo vede una differente concezione di ricezione a seconda del soggetto inviante *ex artt. 13 e 15*, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e artt. 14 e 16, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. Qualora il documento sia inviato via posta PEC da un soggetto abilitato esterno ad un ufficio giudiziario, questo è veicolato attraverso il Gestore dei servizi telematici. Il documento può essere considerato ricevuto nel momento in cui il sistema lo accetta e vi associa l'attestazione temporale, inoltrando attraverso il Gestore PEC del Ministero della Giustizia la già citata ricevuta RdAC, cui segue il controllo formale automatico e il controllo sostanziale della cancelleria. Viceversa, il documento informatico depositato da un soggetto interno è veicolato attraverso il Gestore dei servizi telematici verso il sistema informativo della cancelleria competente che, a seguito di attività digitali, provvede all'inserimento dell'atto nel Fascicolo informatico. Questa è la dinamica generale delle trasmissioni telematiche, alcune attività mostrano però necessità e soluzioni tecnico-giuridiche differenti. A tal proposito è possibile osservare gli elementi tecnico-giuridici necessari per la procedura di iscrizione a ruolo del-

⁴⁴ Cfr. G. NAVONE, *Instrumentum digitale, teoria e disciplina del documento informatico*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 139 s.

la causa via PCT. Questa è effettuabile dal soggetto abilitato esterno via telematica, attraverso posta PEC e funzioni del PCT collegate al ruolo generale del Tribunale competente, ma prevede, oltre le ricevute prima indicate e alle attività tecniche e di cancelleria a fini di controllo, anche l'indicazione dell'iscrizione a ruolo della causa attraverso l'invio al difensore di una comunicazione recante il numero di ruolo del procedimento assegnato dall'ufficio.

Il deposito telematico di atti e documenti probatori necessita, altresì, per soggetti interni ed abilitati esterni, di un passaggio trasversale, *ex artt.* 14 ss., provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015: la creazione della busta telematica che deve contenere i documenti da depositare. *Ex art.* 13, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, stante il vincolo di formattazione degli atti processuali, i documenti di prova depositabili via telematica devono mostrare le seguenti estensioni: *.pdf, *.rtf, *.txt, *.jpg, *.gif, *.tiff, *.xml, *.eml e *.msg (purché contenenti *file* nei formati di cui alle lettere precedenti), *.zip e *.rar e *.arj (formati compressi purché contenenti *file* nei formati previsti). La busta telematica è una busta crittografata, creata generalmente da *console*/interfaccia per la fruizione del PCT, ma può anche essere creata da programmi *ad hoc* installati, la cui dimensione digitale non può superare i 30 Mb⁴⁵. La busta è inviata come allegato di posta PEC. *Ex art.* 15, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, è possibile procedere al deposito materiale di prove e documenti in cancelleria, qualora lo spazio limite della busta ne ostasse il deposito telematico, nonché in presenza di prove non in formato elettronico, dando menzione della necessità nelle procedure informatiche del PCT e negli atti di causa. La digitalizzazione dei documenti probatori cartacei è a cura della cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario *ex art.* 14, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.

Nonostante la creazione sicura del documento informatico e la sua firma elettronica qualificata o digitale, la particolare sensibilità degli atti processuali digitali necessita d'attività di secretazione ulteriori, cui supplisce la crittazione con chiavi asimmetriche, una pubblica e una privata. Questo strumento informatico con riflessi giuridici consente di crittare un *file*, un documento, in modo che il solo mittente e ricevente possano osservarlo, attraverso la loro autenticazione mediante chiave asimmetrica nell'ordine privata e pubblica, aumentando la sicurezza delle trasmissioni telemati-

⁴⁵ Cfr. AA.VV., *Formato_Busta_Telematica*, in <http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents>.

che⁴⁶. La riservatezza dei documenti esorbita dal loro mero invio telematico, tange altresì anche la consultazione, parziale o totale, attraverso la fruizione del Fascicolo informatico. Questo, *ex art.* 11 del provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, è uno spazio digitale, mantenuto nell'infrastruttura PCT interdistrettuale e a disposizione dei soggetti interni ed esterni, che vi possono depositare atti processuali e, con valore processuale, prove e ricevute delle comunicazioni. In particolare, raccoglie i documenti, tra cui atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata, da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti e le copie informatiche dei medesimi atti quando depositate in supporto cartaceo. La sua gestione tecnico-giuridica è conforme all'art. 41 del CAD: è parte del sistema documentale del Ministero della Giustizia, che ha l'onere di archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno del Dominio giustizia, fornendo ai sistemi fruitori tutte le "primitive" necessarie per il recupero, l'archiviazione e la conservazione dei documenti informatici. L'accesso al sistema di gestione documentale può avvenire soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, attraverso logiche di profilazione e autorizzazione. Per quanto concerne i limiti di autorizzazione, è importante rammentare come l'art. 8, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 disponga espressamente un limite d'autorizzazione per i CTU e gli ausiliari del giudice, ponendo in capo a quest'ultimo la definizione dei limiti autorizzativi in base all'incarico del soggetto. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in apposito *file* di *log*, sottoposto a procedura di conservazione per cinque anni, che contiene:

- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- il riferimento al documento prelevato o consultato;
- la data e ora dell'accesso.

Nel caso sia di trasmissione digitale sia di consultazione del fascicolo, a fini di riservatezza delle comunicazioni, è disposto un meccanismo crittografico a chiave asimmetrica per l'accesso dei soggetti interni ed esterni ai documenti ivi contenuti. Le chiavi pubbliche dei soggetti interni sono presenti nei registri del Gestore dei servizi telematici, mentre quelle dei soggetti esterni sono rinvenibili negli albi professionali o comunicate al Gestore dei servizi telematici⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. E. TOSI, *Diritto privato dell'informatica e di Internet*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 268 ss.

⁴⁷ Cfr. http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_tecniche_18_luglio_2011.pdf.

La trasmissione dei dati riguarda anche, e sotto certi aspetti in particolare, le attività di notificazione, secondo il dettato dell'art. 19, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. Questa attività può essere effettuata dagli stessi difensori, attraverso notificazioni in proprio *ex lege* 21 gennaio 1994, n. 53 secondo il dettato dell'art. 18, Decreto 21 febbraio 2011 n. 44, ed *ex art.* 19 *bis* provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015, mediante inoltro della missiva digitale attraverso sistemi di posta PEC, cui fa fede per la ricezione del plico digitale la ricevuta di ricevimento da parte del soggetto ricevente, associata a garanzie di riservatezza e sicurezza dei documenti e della loro trasmissione. Qualora la notificazione debba avvenire attraverso l'attività degli ufficiali giudiziari, invece, le richieste di soggetti interni devono essere inoltrate mediante il sistema informatico all'UNEP competente. Queste sono inoltrate in formato *.XML, attraverso un colloquio diretto, via *web service*, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro SSL. Le richieste di notificazione effettuate dai soggetti abilitati esterni sono, invece, inoltrate all'UNEP tramite posta PEC, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli artt. 12, 13 e 14, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015. All'interno della busta telematica è inserito il file *RichiestaParte.xml*, siglato con firma elettronica qualificata o digitale. Nella busta telematica è possibile inserire altresì la richiesta di pignoramento. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di posta PEC del destinatario da pubblici registri. Lo stesso sistema, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale, o firma elettronica qualificata, congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata.

Questione centrale nella dinamica di trasferimento telematico dei documenti informatici sono le attività automatiche disposte dal Gestore dei sistemi telematici. Queste sono orientate a tracciare i flussi di dati provenienti o ricevuti dal sistema, a fini di completezza sistemica e sicurezza, nonché fornendo la possibilità di ricostruzione delle attività svolte. Il Gestore dei servizi telematici associa automaticamente, ad ogni trasferimento di dati e documenti, una ricevuta breve di avvenuta consegna e un'attestazione temporale contenente utente, data, ora e minuti della ricezione o dell'invio. Queste informazioni aggiuntive di trasferimento telematico sono inoltrate all'ufficio giudiziario e conservate nel fascicolo informatico di riferimento. La procedura automatica delle attività garantisce da perdite di dati e fornisce la possibilità di un loro ripristino.

Fase conclusiva, ma altrettanto essenziale, della trasmissione e del trat-

tamento dei dati nel Processo Civile Telematico è l'archiviazione e la conservazione delle informazioni attraverso di esso veicolate. L'attività è strettamente legata alla gestione del già accennato Fascicolo informatico. Questa è di competenza del sistema informativo interdistrettuale adibito all'archiviazione e reperimento dei documenti informatici, prodotti all'interno e all'esterno del Dominio giustizia, inerenti le specifiche cause. Il Fascicolo informatico contiene i documenti informatici ma anche le relative informazioni correlate, tra cui gli allegati, le ricevute brevi di avvenuta consegna e le attestazioni temporali. I fascicoli informatici sono archiviati per tutta la durata del procedimento nell'archivio in linea del sistema informatico interdistrettuale, nel rispetto della normativa PCT e del Trattamento dei dati personali. All'esaurimento del procedimento, i fascicoli sono integralmente oggetto di conservazione presso lo stesso sistema informatico interdistrettuale, secondo la deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, per un lasso di tempo *ex art.* 41, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Ad oggi le attività sono soggette alle delibere e al controllo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Le attività di trasmissione dei dati si fondono con le prerogative di conservazione e sicurezza, in particolare focalizzate sulla risorsa "Fascicolo informatico", vero cuore dell'infrastruttura archivistica del PCT. L'architettura di quest'ultimo è tale da garantire di ritenere per intero la storia processuale della causa cui è collegata, nella maggior parte dei casi attraverso procedure automatiche che non lasciano spazio a possibili, e comunque ineliminabili, imprecisioni sistemiche o errori umani.

3. Interfacce, *console* e peculiarità d'atti e documenti

Il sistema del Processo Civile Telematico, con le funzioni prima accennate, è fruibile dai soggetti esterni e interni attraverso tecnologie informatiche *hardware/software*. Si è già svolta una disamina circa i requisiti minimi e le infrastrutture *hardware* necessarie. In questo paragrafo si analizzerà la struttura generale dei *software* che permettono, a seguito di autenticazione, l'accesso al sistema PCT.

In via preliminare è possibile distinguere i *software* per l'accesso all'infrastruttura PCT in interfacce e *console*. Le interfacce, in questo caso particolare, sono portali *web* che si frappongono tra il sistema e l'utente, consentendo l'interazione tra i due. La fruizione del servizio avviene senza l'installazione di un *software* sul *computer* personale e può avvenire attraverso

anche *hardware* non di proprietà. La soluzione ha il vantaggio di essere meno complessa nella sua configurazione e “portabile”, è altresì teoricamente poco sicura, per la sua fruizione via *web*, motivo per cui deve esservi necessariamente associato il rispetto di stringenti *policy* tecnico-comportamentali. Le *consolle*, invece, sono programmi, con le stesse funzionalità delle interfacce, ma che devono essere installati su PC proprietari. La sicurezza di questi *software* è incrementata dalla necessaria installazione e dalle *policy* di sicurezza poste attraverso le procedure d’installazione, di contro rappresenta un sistema di connessione ai sistemi sicuramente meno “portabile” rispetto alle interfacce *web*. Indipendentemente dalla scelta tra interfacce *web* e *consolle*, entrambe consentono di accedere ai servizi PCT e alle sue funzionalità, attraverso attività generalizzabili e in tal modo descrivibili.

Prescindendo dalla fase di autenticazione al sistema, che può avvenire attraverso selezione del “punto di accesso” o apertura del programma corrispondente, nonché attraverso digitazione di una *password* oppure la mera connessione e codifica degli strumenti per la firma elettronica qualificata o digitale, la struttura di programma e interfaccia consente la fruizione delle funzioni PCT in modo abbastanza agevole. Questo può avvenire per icone visualizzate oppure per menu cosiddetti “a tendina”. In qualunque caso, per facilitare l’utente, i nomi delle funzioni PCT previste da norme di legge e riproposte nell’infrastruttura sistemica prima esposta tendenzialmente non differiscono. In ogni piattaforma di accesso sarà dunque rinvenibile un’area dove l’utente potrà selezionare le funzioni: redazione atti, deposito atti, notificazioni, stampa, gestione/archivio fascicoli, atti inviati/ricevuti, ricerca documenti, ricerca giurisprudenziale, etc. I soggetti abilitati saranno autorizzati a svolgere le sole attività per cui possiedono l’autorizzazione, mentre gli utenti privati non abilitati avranno limiti più stringenti, di mera osservazione e consultazione. Le funzioni tradizionali del PCT sono integrate con altrettante funzionalità proprie delle interfacce/*consolle* di accesso, cui sono legati servizi a volte essenziali alla gestione dell’attività telematica. Tra questi: l’anagrafica avvocati, la consultazione dei registri, l’anagrafica delle parti abituali, i fascicoli personali, le scadenze giudiziali, i pagamenti telematici, etc. Spesso sono configurabili attività di “*alert*”, allarme, per meglio gestire la scadenza di termini giudiziari. Le funzioni sono dunque molteplici, alcune essenziali altre meno, ma tutte facenti parte integrante l’attività giudiziale telematica, alcune anche di mero ausilio tecnologico alla gestione del lavoro.

La strutturazione delle interfacce/*consolle* è orientato ad una veste grafica, cui è correlata l’opzione di selezione delle funzioni via *mouse* o tastiera. Se l’agevole selezione via icone e menù “a tendina” aiuta l’utente nelle

attività giudiziali veicolate nel PCT, le infrastrutture che generalmente sono configurate per coadiuvare l'utente nelle attività tecnico-giuridiche riducono al minimo la possibilità di errori e dimenticanze, salvo forzatura dei sistemi o errori di strategia difensiva. Funzione essenziale di interfacce e *consolle* è la fornitura di un *editor* di testo per gli atti processuali. Questo non solo facilita la creazione di documenti secondo gli *standard* previsti dal PCT, ma è fornito di modelli e formulari, da compilare quanto da adattare, al fine di velocizzare l'attività del pratico giudiziario. Le procedure di compilazione sono miste, la redazione di testo e motivazioni è lasciato alla professionalità dell'utente, la configurazione formale dell'atto, invece, si sviluppa attraverso una procedura guidata che, alla selezione di determinati atti e voci, restringe il campo delle selezioni disponibili per la redazione, limitando così l'alea di rischio per errori processuali e procedurali.

Nell'elenco atti delle interfacce/*consolle* PCT, distinti per soggetti fruitori, sono compresi tradizionalmente i seguenti:

Difensori:

- atto introduttivo: citazione, ricorso, ricorso cautelare, ricorso per decreto ingiuntivo;
- nota di iscrizione a ruolo;
- comparsa di costituzione e risposta con eventuale domanda riconvenzionale ed eventuale richiesta di rinvio della prima udienza per la chiamata in causa di terzo;
- deduzioni istruttorie a norma dell'art. 184 c.p.c.;
- note autorizzate *ex art.* 183, comma 5, c.p.c.;
- memorie autorizzate;
- chiamata in causa di terzo;
- istanza;
- reclamo;
- atti conclusivi: comparsa conclusionale, memoria di replica;
- atto di pignoramento;
- atto di intervento nell'esecuzione;
- osservazioni al progetto di distribuzione;
- istanza di fallimento;
- istanza di insinuazione al passivo;
- ricorso per insinuazione tardiva;
- ricorso per opposizione allo stato passivo;
- istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- istanza di concordato fallimentare;

- dichiarazione di voto nelle procedure di amministrazione controllata o di concordato;
- delega rilasciata ai sensi dell'art. 9, r.d.lgs. 1578/1933;
- attestazione di conformità di documenti.

Cancelleria:

- verbale di udienza;
- biglietto di cancelleria;
- richiesta di notificazione;
- richiesta di informazione o ordine di esibizione.

Giudice:

- provvedimento: sentenza, decreto, ordinanza;
- dispositivo della sentenza;
- verbale di conciliazione.

Consulente Tecnico di Parte e d'Ufficio:

- modello generico di consulenza;
- stima di beni mobili;
- stima di beni immobili;
- stima di azienda;
- attestazione di conformità di documenti.

UNEP:

- relazione di notificazione.

Le attività proprie dell'utilizzo di interfacce e *consolle* non sono limitate alla procedura guidata per la redazione di documenti, per altro mai obbligatoria. È infatti permesso dal sistema non solo la redazione indipendente di documenti attraverso *editor* di testo, ad esempio i programmi *Microsoft office*⁴⁸ e *Open Office*⁴⁹, per una loro introduzione nel sistema attraverso mero "caricamento" di dati, bensì anche la personalizzazione di modelli e formulari, senza inficiarne la possibilità di trasmissione. Attività ulteriore di interfacce e *consolle* è il controllo del rispetto delle forme digitali *ex lege* vincolanti per il deposito degli atti e l'invio di missive digitali. Questa funzione, al contrario della precedente, non è manipolabile o sospendibile dall'utente e svolge un servizio di ausilio essenziale, impedendo l'elaborazione

⁴⁸ Cfr. <https://products.office.com/it-it/home>.

⁴⁹ Cfr. <http://www.openoffice.org/it/>.

e la presentazione di atti anomali o privi delle proprietà informatico giuridiche essenziali. *In primis* consente il deposito di *file* solo nelle estensioni riconosciute dal sistema PCT secondo l'art. 13, provv. Min. Giust. 28 dicembre 2015: *.pdf, *.rtf, *.txt, *.jpg, *.gif, *.tiff, *.xml, *.eml e *.msg (purché contenenti *file* nei formati di cui alle lettere precedenti), *.zip e *.rar e *.arj (formati compressi purché contenenti *file* nei formati previsti). Non consente altresì l'invio di documenti informatici, atti, privi di firma elettronica qualificata o digitale, elemento essenziale perché questi vengano accettati dal sistema PCT in sede di deposito telematico. Esprime chiaramente il limite di 30 Mb per il deposito telematico di documenti. Come già accennato, però, il limite non inficia il diritto alla prova delle parti che, *ex art.* 14, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e art. 15, regolamento Min. Giust. 28 dicembre 2015, possono procedere al deposito di prove ulteriori, anche non digitali, materialmente, attraverso il loro deposito in cancelleria, anche su supporti digitali. La procedura deve essere menzionata nel documento informatico afferente, dove gli elementi di prova devono essere identificati e descritti in un'apposita sezione attraverso la seguente griglia:

- numero di ruolo della causa;
- progressivo dell'allegato;
- indicazione della prima udienza successiva al deposito.

Le attività di ricerca giurisprudenziale dei fascicoli, degli atti e delle prove digitalizzate, vedono l'utilizzo di cosiddette “*query*” di ricerca, finestre con elementi delineati e a forma libera, relative alle proprietà dei dati ricercati, tra cui in generale: estensione, contenuto, nome, data, nominativi delle parti, Tribunale competente, etc. Le potenzialità archiviali del PCT e delle sue risorse sono così teoricamente sublimite. Concretamente, questo passaggio può essere disposto però solo attraverso la conoscenza da parte degli utenti di chiavi di ricerca, attività che sottintende la comprensione del sistema informatico e una peculiare creatività nella ricerca di informazioni. In particolare, risulta necessario un peculiare talento nell'associazione di parole chiave e ricerche prestabilite, in modo da fruire dell'intero potenziale di ricerca del sistema.

Come è possibile apprezzare, l'architettura d'interfacce e *consolle* pone il pratico giudiziario, sia esso un soggetto interno od esterno, nella condizione di fruire delle potenzialità dell'infrastruttura PCT. La potenzialità è altresì concretamente disponibile anche senza particolari conoscenze informatiche, attraverso un utilizzo costante delle tecnologie che fanno parte della vita di tutti i giorni, tanto delle attività lavorative quanto sociali. Questa

attitudine dell'informatica permette di comprendere l'importanza del suo apporto al processo civile e la sua essenza *user friendly*. Nonostante infatti un primo impatto "ostico" da parte dei pratici giudiziari, siano essi tecnici, giuristi o ausiliari, le soluzioni informatiche proposte dal PCT si muovono verso la soluzione di problemi organizzativo-amministrativi, non snaturando i procedimenti tradizionali, bensì amalgamando questi ultimi con la tecnica informatica, così da utilizzare come vantaggio le conoscenze accumulate nell'utilizzo giornaliero dell'informatica da parte degli utenti del sistema a favore di una razionalizzazione delle attività archiviali e organizzative del processo civile.